

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore** 8
- Regolamento (CE) n. 412/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- Regolamento (CE) n. 413/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97 14
- Regolamento (CE) n. 414/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97 15
- Regolamento (CE) n. 415/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97 16
- Regolamento (CE) n. 416/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 417/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità** 18

* Regolamento (CE) n. 418/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.....	19
* Regolamento (CE) n. 419/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte e il regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere.....	20
* Regolamento (CE) n. 420/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	21
* Regolamento (CE) n. 421/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che fissa, per la campagna 1997/1998, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per i limoni	24
Regolamento (CE) n. 422/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	25
Regolamento (CE) n. 423/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare	27
Regolamento (CE) n. 424/98 della Commissione, del 20 febbraio 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	30

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/158/CE:

* Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1998, che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità	33
---	----

98/159/CE:

* Decisione della Commissione, del 16 febbraio 1998, relativa alla messa in opera delle prove e delle analisi comparative comunitarie riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE del Consiglio	37
--	----

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CE) n. 2140/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia (GU L 297 del 31.10.1997) ...	38
* Rettifica del regolamento (CE) n. 2616/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 353 del 24.12.1997)	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 410/98 DEL CONSIGLIO**del 16 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ⁽⁴⁾ ha istituito un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;

considerando che l'integrazione comunitaria sotto il profilo monetario, economico e sociale esige che detto ambito sia esteso al settore delle assicurazioni;

considerando che per l'elaborazione dei conti nazionali e regionali secondo il regolamento (CE) n. 2223/96 ⁽⁵⁾ occorrono statistiche comparabili, complete ed attendibili;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 in base alle direttive del Consiglio 92/49/CEE ⁽⁶⁾ e 92/96/CEE ⁽⁷⁾, che completano il mercato interno nel settore delle assicurazioni dirette

del ramo «vita» e «non vita», e alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾ sui conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazioni;

considerando che sono stati consultati il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁹⁾ e il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE ⁽¹⁰⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente trattino:

«— un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato 5);»

2) è aggiunto l'allegato 5 di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 310 del 10. 10. 1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 14 del 19. 1. 1998.

⁽³⁾ Parere espresso il 28 gennaio 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 310 del 30. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

⁽⁷⁾ GU L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

⁽⁸⁾ GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

⁽¹⁰⁾ GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

*ALLEGATO**«ALLEGATO 5***MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI***Sezione 1***Obiettivi**

Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali sono elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.

*Sezione 2***Settori**

Le statistiche da elaborare si riferiscono ai settori di cui all'articolo 2, punti i), ii) e iii) del presente regolamento, e in particolare:

- 1) all'analisi dettagliata della struttura, dell'attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione,
- 2) allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche.

*Sezione 3***Ambito d'applicazione**

1. Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 66 della NACE REV 1, ad eccezione della classe 66.02.
2. Le statistiche da elaborare riguardano le seguenti imprese:
 - imprese di assicurazione non sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 91/674/CEE ⁽¹⁾;
 - imprese di assicurazione sulla vita: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 91/674/CEE;
 - imprese specializzate nella riassicurazione: quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/674/CEE;
 - sottoscrittori Lloyd's: quelli di cui all'articolo 4 della direttiva 91/674/CEE;
 - imprese di assicurazione miste: quelle che esercitano attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita.
3. Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE ⁽²⁾ e 79/267/CEE ⁽³⁾ del Consiglio, le cui attività rientrano in una delle classi della NACE REV 1 di cui al punto 1, sono equiparate alle imprese corrispondenti di cui al punto 2.
4. Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri possono escludere le imprese di cui all'articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, nonché all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 3 e 4 della direttiva 79/267/CEE.

*Sezione 4***Caratteristiche**

1. Le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A, punto 3 e all'elenco B, punto 4 sono elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l'anno di riferimento sono equiparati a detto anno di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

2. Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l'attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6.

3. Nell'elenco A figurano le seguenti informazioni:

- i) le caratteristiche di cui all'articolo 6 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, assicurazione non sulla vita, imprese di assicurazione miste e imprese specializzate nella riassicurazione: attivo dello stato patrimoniale: voci C I (terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nell'ambito delle sue attività), C II, C II 1 + C II 3 come aggregato, C II 2 + C II 4 come aggregato, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 come aggregato, C IV, D; passivo dello stato patrimoniale: voci A, A I, A II + A III + A IV come aggregato, B, C 1 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 2 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita di imprese miste), C 3 a) (a parte per le attività di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita delle imprese miste), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (senza la distinzione dei previsti convertibili), G IV;
- ii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione nonché alle attività di assicurazione non sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) 1 d), 2, 4 a), aa), 4 a), bb), 4 b) aa), 4 b) bb) 7, (importo lordo), 7 d), 9, 10 (importo lordo e importo netto a parte);
- iii) le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e alle attività di assicurazione sulla vita delle imprese miste: voci 1 a), 1 b), 1 c) (importo lordo e quote a carico dei riassicuratori a parte), 2, 3, 5 a), aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 8 (importo lordo), 8 d) 9, 10, 12, 13 (importo lordo e importo netto a parte);
- iv) le caratteristiche di cui all'articolo 34 III della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, alle imprese miste e alle imprese specializzate nella riassicurazione: voci 3, 4 (unicamente per le imprese di assicurazione sulla vita e imprese miste), 5, 6 (unicamente per imprese di assicurazione non sulla vita, imprese miste e imprese specializzate nella riassicurazione), 7, 8, 9 + 14 + 15 come aggregato, 10 (al lordo delle imposte), 13, 16;
- v) le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE:
 - riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e i rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati per (sotto)categorie della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);
 - relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: importo lordo degli oneri relativi ai sinistri, assicurazione diretta, spese lorde di gestione, saldo dell'assicurazione diretta e della riassicurazione, assicurazione diretta, tutte le variabili per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre e sottocategorie 66.03.21, 66.03.22);
 - riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita e il ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: premi diretti lordi contabilizzati con la ripartizione di cui al punto II, voce 1;
- vi) le caratteristiche di cui all'articolo 64 della direttiva 91/674/CEE riguardanti le imprese di assicurazione sulla vita, di assicurazione non sulla vita, le imprese di assicurazione miste e quelle specializzate nella riassicurazione: provvigioni per l'attività di assicurazione diretta (escluse le imprese specializzate nella riassicurazione) e attività complessiva di assicurazione;
- vii) le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Titolo	Imprese/ attività interessate
	Dati strutturali	
11 11 0	Numero di imprese	(1, 2, 3, 4)
11 11 1	Numero di imprese ripartite per statuto giuridico	(1, 2, 3, 4)
11 11 2	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza dei premi lordi contabilizzati	(1, 2, 3)
11 11 3	Numero di imprese ripartite per classe d'ampiezza delle riserve tecniche lorde	(1)
11 11 5	Numero di imprese per residenza dell'impresa madre	(1, 2, 3, 4)
11 41 0	Numero complessivo ed ubicazione delle filiali in altri paesi	(1, 2, 3)

Codice	Titolo	Imprese/ attività interessate
	Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite	
32 11 4	Premi lordi contabilizzati ripartiti per statuto giuridico	(1, 2, 4, 5, 6)
32 11 5	Premi diretti lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 5, 6)
32 11 6	Premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 4, 6)
32 18 2	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati ripartiti in base alla residenza dell'impresa madre	(1, 2, 4, 5, 6)
32 16 0	Altre voci del conto tecnico, importo lordo	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 0	Saldo di riassicurazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 18 8	Quote a carico dei riassicuratori nell'importo lordo delle altre voci nel conto tecnico	(1, 2, 4, 5, 6)
	Dati contabili/parte non tecnica del conto profitti e perdite	
32 19 0	Totale parziale II (saldo netto del conto tecnico)	(3)
	Dati supplementari relativi al conto profitti e perdite	
32 61 4	Spese esterne in beni e servizi	(1, 2, 3, 4)
13 31 0	Costi di personale	(1, 2, 3, 4)
32 61 5	Spese esterne ed interne per la gestione dei sinistri	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 6	Costi di acquisizione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 7	Spese di amministrazione	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 8	Altri oneri tecnici lordi	(1, 2, 4, 5, 6)
32 61 9	Oneri di gestione degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 1	Proventi da partecipazioni	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 3	Proventi da terreni e fabbricati	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 4	Proventi da altri investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 5	Riprese di rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 71 6	Profitti nel realizzo degli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 1	Oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 2	Rettifiche di valore sugli investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
32 72 3	Perdite sul realizzo di investimenti	(1, 2, 4, 5, 6)
	Dati per prodotto [per (sotto)categorie della CPA]	
33 12 1	Quote a carico dei riassicuratori in materia di premi diretti lordi contabilizzati (livello a 5 cifre, sottocategorie 66.03.21 e 66.03.22)	(1, 2, 5, 6)
	Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di stabilimento)	
34 31 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)
	Dati sull'internazionalizzazione (ripartizione geografica delle polizze emesse in forza del diritto di libera prestazione di servizi)	
34 32 1	Premi diretti lordi contabilizzati per categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per Stato membro	(1, 2, 5, 6)

Codice	Titolo	Imprese/ attività interessate
	Dati sull'occupazione	
16 11 0	Numero di persone occupate	(1, 2, 3, 4)
	Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)	
36 30 0	Totale dello stato patrimoniale	(1, 2, 3, 4)
37 33 1	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati, relativi all'assicurazione diretta	(2, 6)
37 30 1	Totale delle riserve tecniche nette	(1, 2, 3, 4)

4. L'Elenco B comprende le seguenti informazioni:

- le caratteristiche di cui all'articolo 34 I della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione non sulla vita e alle imprese specializzate nella riassicurazione, nonché al ramo "non vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 3, 5, 6, 8;
- le caratteristiche di cui all'articolo 34 II della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e al ramo "vita" delle imprese di assicurazione miste: voci 4, 6 b), 7, 11;
- le caratteristiche di cui all'articolo 63 della direttiva 91/674/CEE relative alle imprese di assicurazione sulla vita e di assicurazione non sulla vita e ai rami "vita" e "non vita" delle imprese di assicurazione miste: ripartizione geografica dei premi diretti lordi, contabilizzati nello Stato membro della sede centrale dell'impresa, negli altri Stati membri, negli altri paesi SEE, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Giappone e negli altri paesi terzi;
- le caratteristiche supplementari di cui sotto:

Codice	Titolo	Imprese/ attività interessate	Osservazioni
	Dati contabili/parte tecnica del conto profitti e perdite		
32 13 2	Pagamenti lordi relativi a sinistri avvenuti nell'esercizio contabile corrente	(2, 4, 6)	
	Dati sull'internazionalizzazione (in generale)		
34 12 0	Ripartizione geografica dei premi lordi di riassicurazione accettati, premi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	
34 13 0	Ripartizione geografica delle quote a carico dei riassicuratori in materia di premi lordi contabilizzati	(1, 2, 4, 5, 6)	
	Dati sullo stato patrimoniale (attivo/passivo)		
36 11 2	Terreni e fabbricati (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 12 3	Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 13 8	Altri investimenti finanziari (valore corrente)	(1, 2, 3, 4)	
36 21 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento — terreni e fabbricati	(1, 3)	
36 22 0	Investimenti a beneficio di assicurati del ramo "vita" i quali sopportano il rischio dell'investimento — altri investimenti finanziari	(1, 3)	
37 10 1	Totale del patrimonio, ripartito per statuto giuridico	(1, 2, 3, 4)	
37 33 3	Riserve lorde per sinistri non ancora liquidati relativi all'assicurazione diretta, per (sotto)categoria della CPA (livello a 5 cifre) e per le sottocategorie 66.03.21, 66.03.22	(2, 6)	

Codice	Titolo	Imprese/ attività interessate	Osservazioni
	Dati residuali		
39 10 0	Numero di contratti non ancora liquidati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti individuali di assicurazione sulla vita e per le seguenti (sotto)categorie della CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4, 66.03.5	(1, 2, 5, 6)	
39 20 0	Numero di persone assicurate alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta per tutti i contratti collettivi di assicurazione sulla vita e per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.1	(1, 2, 5, 6)	
39 30 0	Numero di veicoli assicurati alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA: 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo
39 40 0	Importo lordo assicurato alla fine dell'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per le seguenti sottocategorie della CPA: 66.01.1 e 66.01.4	(1, 5)	Facoltativo
39 50 0	Numero di sinistri avvenuti durante l'esercizio contabile, relativamente all'assicurazione diretta, per la seguente sottocategoria della CPA 66.03.2	(2, 6)	Facoltativo

*Sezione 5***Primo anno di riferimento**

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l'anno civile 1996 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco A e l'anno civile 2000 per le caratteristiche e le statistiche di cui all'elenco B.

*Sezione 6***Elaborazione dei risultati**

I risultati vanno ripartiti in base alla NACE REV 1, livello a 4 cifre (classi).

*Sezione 7***Trasmissione dei risultati**

I risultati sono trasmessi entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

*Sezione 8***Comitato delle assicurazioni**

La Commissione comunica al comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ le modalità di applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati, nonché l'elaborazione e la trasmissione dei risultati da essa decisi in base all'articolo 13 del presente regolamento.

*Sezione 9***Periodo di transizione**

Ai fini del presente modulo dettagliato, il periodo di transizione non supera i tre anni successivi al primo anno di riferimento per l'elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 5.»

⁽¹⁾ GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 411/98 DEL CONSIGLIO**del 16 febbraio 1998****che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo A, punto 1, lettera c) della direttiva 91/628/CEE, occorre stabilire le prescrizioni applicabili ai mezzi di trasporto idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia di benessere degli animali e, in particolare, quelle da determinare a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

considerando che, quando per i solipedi domestici e per gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina il viaggio dura più di otto ore, è necessario stabilire, per il tipo di trasporto di cui al presente regolamento, norme complementari a quelle previste al capitolo VII, punto 3 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE applicabili ai mezzi di trasporto utilizzati;

considerando che il trasporto di animali delle suddette specie si svolge per la maggior parte su strada; che è pertanto opportuno, in una prima fase, stabilire norme supplementari cui devono conformarsi gli autoveicoli adibiti al trasporto di animali delle specie in questione su percorsi di durata superiore a otto ore;

considerando tuttavia che tali norme supplementari cui devono conformarsi gli autoveicoli sono stabilite, fatte salve misure future che possano essere successivamente adottate per quanto riguarda norme supplementari applicabili al trasporto di animali con altri mezzi di trasporto e, in particolare, i trasporti per ferrovia e per via navigabile; che, in attesa dell'adozione di tali misure future, al trasporto di animali effettuato con altri mezzi di trasporto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al capitolo VII, punto 3 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE;

considerando che, per garantire il benessere degli animali in questione, le norme complementari devono prevedere taluni obblighi specifici riguardanti in particolare il carico

degli animali sul veicolo, la separazione degli animali mediante tramezzi mobili, le modalità relative all'alimentazione e all'abbeveraggio e un'aerazione adeguata basata o su un sistema di aerazione forzata, o su un sistema che assicuri il rispetto di una determinata forcella di temperatura;

considerando che la scelta di uno dei due sistemi succitati non deve ledere il principio della libera circolazione degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando la durata del viaggio stabilita nel capitolo VII, punto 2 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE è superiore a otto ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto dei solipedi domestici e degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina all'interno della Comunità devono essere conformi alle prescrizioni complementari di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del Comitato scientifico veterinario, in merito all'attuazione del presente regolamento e, in particolare, all'applicazione dei vari sistemi di aerazione, corredata delle eventuali proposte appropriate che tengono conto delle conclusioni di tale relazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su dette proposte entro sei mesi alla loro presentazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 52).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

*ALLEGATO***NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI SU PERCORSI DI DURATA SUPERIORE A OTTO ORE****1. LETTIERA**

Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo I.A, punto 5, seconda frase dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, gli animali devono disporre di una lettiera adeguata che:

a) ne garantisca il benessere e la cui quantità possa variare in funzione:

- delle specie e del numero di animali trasportati;
- della durata del percorso;
- delle condizioni atmosferiche;

b) consenta un assorbimento e un'evacuazione adeguati delle deiezioni.

2. ALIMENTAZIONE

Quando, tenuto conto delle specie e categorie di animali trasportati e della durata dei percorsi di cui al capitolo VII, punto 4 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, è necessario alimentare gli animali durante il trasporto, devono essere applicate le seguenti disposizioni:

- a) il veicolo utilizzato deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per soddisfare il fabbisogno alimentare di detti animali durante il percorso in questione;
- b) durante il percorso, gli alimenti devono essere mantenuti al riparo dalle intemperie e dai contaminanti quali la polvere, il carburante, i gas di scarico nonché le deiezioni animali;
- c) qualora si debbano utilizzare attrezzature specifiche (in particolare mangiatoie, recipienti o qualsiasi altro mezzo idoneo alla distribuzione di alimenti) necessarie per alimentare gli animali, dette attrezzature devono essere trasportate nel veicolo, essere adatte allo scopo ed essere pulite prima e dopo ciascuna utilizzazione nonché disinfettate dopo ogni percorso;
- d) quando vengono utilizzati, i dispositivi di alimentazione come quelli descritti devono essere predisposti in modo da non ferire gli animali e da poter essere fissati, se necessario, in un preciso punto del veicolo per impedire che possano essere rovesciati. Quando il veicolo è in movimento e i dispositivi non sono utilizzati, questi ultimi sono riposti in una parte del veicolo separata dagli animali.

3. ACCESSO

I veicoli adibiti al trasporto devono essere attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali trasportati per poterli ispezionare e prestare loro tutte le cure adeguate, compresi l'alimentazione e l'abbeveraggio.

4. AERAZIONE

Il veicolo deve essere munito di un sistema di aerazione adeguato, tale da assicurare in permanenza le condizioni di benessere degli animali trasportati, tenuto conto tra l'altro dei criteri seguenti:

- percorso previsto e sua durata,
- caratteristiche del veicolo utilizzato (aperto o chiuso),
- temperatura interna e temperatura esterna in funzione delle condizioni atmosferiche in cui si effettua il percorso previsto,
- esigenze fisiologiche proprie alle diverse specie trasportate,
- densità di carico previste dal capitolo VI dell'allegato della direttiva 91/628/CEE e spazio disponibile al di sopra degli animali.

Tale sistema deve inoltre essere concepito in modo da:

- poter essere utilizzato in qualsiasi momento quando gli animali sono all'interno del veicolo, sia in sosta che in movimento;
- assicurare una buona circolazione di aria non viziata.

Per raggiungere tale obiettivo, gli operatori devono porre in essere:

- un sistema di aerazione forzata le cui modalità di applicazione saranno definite previa consultazione del comitato scientifico veterinario secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE;
- oppure un sistema di aerazione che garantisca all'interno del veicolo una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C per tutti gli animali, con una tolleranza di + 5 °C in funzione della temperatura esterna. Tale sistema deve inoltre essere munito di un dispositivo di controllo adeguato.

La possibilità di scegliere uno dei due sistemi succitati non arreca pregiudizio al principio della libera circolazione degli animali.

5. TRAMEZZI

5.1. Il veicolo deve essere provvisto di tramezzi che consentano di formare compartimenti separati.

5.1.1. I tramezzi devono essere costruiti in modo da poter essere variamente posizionati, onde adattare le dimensioni dei compartimenti al numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali.

6. ABBEVERAGGIO

6.1. Il veicolo deve essere provvisto di un dispositivo che consenta l'allacciamento ad un punto d'acqua durante le soste.

6.1.1. Il veicolo deve essere munito di dispositivi per l'abbeveraggio, fissi o mobili — adatti alle varie specie — come, ad esempio, trogoli, scodelle o tetterelle per l'abbeveraggio degli animali a bordo del veicolo. Questi dispositivi hanno caratteristiche tali da non consentire agli animali di ferirsi.

6.2. Per il trasporto di suini, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 6.1 e 6.1.1, i veicoli devono, in funzione della loro capacità di carico, e tenuto conto del numero di animali trasportati nonché delle tappe previste durante il percorso, essere provvisti di uno o più serbatoi d'acqua di capacità sufficiente, per consentire l'abbeveraggio degli animali durante il percorso in funzione delle loro esigenze.

Detti serbatoi sono concepiti in modo tale da poter essere svuotati e puliti dopo ogni percorso e devono essere muniti di un congegno che consenta di controllare il livello del contenuto per poter essere riempiti, all'occorrenza, in qualsiasi momento durante il percorso. Essi devono essere collegati ad un dispositivo di abbeveraggio all'interno del compartimento, mantenuto in buono stato di funzionamento, in modo da consentire ai suini di accedere all'acqua in qualsiasi momento. Inoltre, parallelamente al dispositivo sopra previsto, può essere utilizzato un sistema di idratazione dei suini quale la nebulizzazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 412/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1998, recante fissazione dei valori
forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni orto-
frutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	49,1	0805 30 10	624	71,6
	212	106,3		662	41,0
	999	77,7		999	63,5
0707 00 05	052	135,8		052	43,2
	053	168,5		204	53,5
	068	108,0		400	53,3
	999	137,4		600	78,0
0709 10 00	220	159,1	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	57,0
	999	159,1		060	52,6
0709 90 70	052	146,0		064	42,6
	204	131,1		388	107,9
	999	138,6		400	93,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,3	0808 20 50	404	86,6
	204	36,6		528	111,5
	212	39,4		720	79,8
	220	45,9		728	82,0
	600	56,1		999	82,1
	624	48,5		064	97,4
	999	46,6		388	93,0
	052	58,5		400	114,5
0805 20 10	204	77,4		512	67,7
	999	77,4		528	120,5
	052	58,5		999	98,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	204	71,6			
	600	75,0			
	052	58,5			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 413/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 318,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 414/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi
nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2098/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2098/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 89,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2098/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 415/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2095/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 105,00 Ecu/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 416/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2096/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2096/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 95,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 417/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁴⁾, ha previsto fino alla sua sospensione in virtù del regolamento (CE) n. 19/98 ⁽⁵⁾ la concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato ottenuto da burro o crema provenienti dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità; che le condizioni che danno diritto all'aiuto sono la fabbricazione di burro concentrato, l'aggiunta di rivelatori e il confezionamento del burro entro novanta giorni a partire dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che si è prodotto un ritardo nella fissazione del livello massimo dell'aiuto nel quadro della 180ª gara, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva il 9 dicembre 1997; che la relativa decisione è stata notificata agli Stati membri solo il 9 gennaio 1998; che di conseguenza è necessario prorogare il termine per la

fabbricazione dei relativi quantitativi di burro concentrato fino al 31 marzo 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per le quantità di burro concentrato aggiudicate nel quadro della 180ª gara, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 dicembre 1997, il termine di cui al primo trattino è fissato al 31 marzo 1998.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 418/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e gli articoli 28 e 30,

considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/96⁽⁴⁾ prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, il periodo in cui possono essere effettuate le operazioni di entrata all'ammasso; che la situazione del mercato del burro giustifica il rinvio della data di inizio dell'entrata all'ammasso dal 15 marzo al 1° aprile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 454/95, la data del «15 marzo» è sostituita dal «1° aprile».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prodotti vincolati ad un contratto di ammasso privato concluso posteriormente alla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 21. 5. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 419/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte e il regolamento (CE) n. 322/96 relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/98⁽⁴⁾, fissa le spese di ammasso che il venditore è tenuto a rimborsare qualora il burro offerto all'intervento non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento; che per garantire la corrispondenza tra questi importi e quelli che devono essere rimborsati dall'organismo di intervento al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), occorre riferirsi agli importi previsti dal regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 94/97⁽⁸⁾, fa riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.

3597/90 per quanto riguarda le spese di ammasso e di finanziamento che il venditore è tenuto a rimborsare qualora il latte in polvere offerto non sia conforme ai requisiti ivi stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1; che è necessario sopprimere il riferimento alle spese di finanziamento, in quanto non pertinente in tale contesto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 454/95 e il testo del secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 322/96 sono sostituiti dal seguente:

«Le spese di magazzinaggio da pagare corrispondono alle spese che l'organismo di intervento è tenuto a rimborsare al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 19 del 22. 1. 1997, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 420/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96⁽⁴⁾, ha stabilito nella parte B degli allegati i fatti generatori applicabili nel quadro del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96⁽⁶⁾; che quest'ultimo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione⁽⁷⁾, dove è prevista, tra l'altro, la possibilità di usare crema senza aggiunta di rivelatori nel quadro del regime di aiuto ivi previsto; che occorre quindi adattare il regolamento (CEE) n. 1756/93 per tener conto di tali modifiche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1756/93 stabilisce, nella parte D dell'allegato, i fatti generatori applicabili alle spese di magazzinaggio che il venditore deve rimborsare se il burro o il latte scremato in polvere offerto all'intervento non sono conformi ai requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98⁽⁹⁾ e rispettivamente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 419/98; che le suddette spese di magazzinaggio sono fissate con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97⁽¹²⁾; che per ragioni di coerenza è opportuno sostituire i fatti generatori succitati con un riferimento al fatto generatore previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3597/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93 è modificato come segue:

1) nella parte B.II. il punto 6 è sostituito dal seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
«6. (CE) n. 2571/97	Prezzo offerto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), accettato nel quadro delle gare	Tasso di conversione agricolo valido il giorno del pagamento»

⁽¹⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.⁽⁵⁾ GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁶⁾ GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.⁽⁷⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.⁽⁸⁾ GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.⁽⁹⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.⁽¹⁰⁾ GU L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.⁽¹¹⁾ GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.⁽¹²⁾ GU L 190 del 19. 7. 1997, pag. 22.

2) Nella parte B.III. il punto 4 è sostituito dal seguente:

Regolamento	Importi di cui trattasi	Tasso di conversione agricolo da applicare
«4. (CE) n. 2571/97	A. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), accettato nell'ambito delle gare B. Importo di riduzione dell'aiuto di cui all'articolo 22, paragrafo 4, terzo comma	i) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di aggiunta dei rivelatori di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ii) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di fabbricazione del burro concentrato conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), punto i) iii) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di incorporazione del burro senza aggiunta di rivelatori nei prodotti intermedi di cui all'articolo 8 o nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 iv) Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese di incorporazione di crema senza aggiunta di rivelatori nei prodotti finali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, formula B Tuttavia, in caso di superamento del termine previsto all'articolo 11, il tasso di conversione agricolo da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine Tasso di conversione agricolo valido il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui all'articolo 11»

3) Nella parte D, punto 2, lettera A, i termini «tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90».

4) Nella parte D, punto 3, lettera A, i termini «tasso di conversione agricolo valido il giorno di presa in consegna delle merci di cui trattasi» sono sostituiti dai termini «tasso di conversione agricolo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3597/90».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, i punti 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano alle gare il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto posteriormente al 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 421/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa, per la campagna 1997/1998, l'importo dell'anticipo dell'aiuto per i limoni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽²⁾, prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, che per le arance, i mandarini, le clementine, i satsuma e i limoni consegnati per la trasformazione nell'ambito di contratti, l'organizzazione di produttori può presentare una domanda di anticipo dell'aiuto, per prodotto e per periodo di consegna; che il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che l'importo dell'anticipo è pari al 70 % degli aiuti previsti nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96; che il paragrafo 5 dello stesso articolo prevede che, qualora si constati un rischio di superamento dei limiti di trasformazione fissati dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, la percentuale del 70 % può essere ridotta;
considerando che nel quadro dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1169/97 gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi contrattuali, ripartiti per periodo di consegna, dei limoni per la campagna 1997/1998; che in base a tali dati e ai quantitativi trasformati con il beneficio di un aiuto nel corso delle campagne 1995/1996 e 1996/1997, si constata un rischio di supera-

mento del limite di trasformazione per tali prodotti; che è quindi necessario diminuire l'importo dell'anticipo dell'aiuto per la campagna 1997/1998;

considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del succitato regolamento, l'anticipo dell'aiuto per i limoni non può essere versato prima del 1° marzo 1998; che occorre stabilire quindi che il presente regolamento acquisti efficacia a partire da tale data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/1998, l'importo dell'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1169/97 è fissato al 43 % degli aiuti fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2202/96 per i limoni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 422/98 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il riso e le rotture di riso sono state fissate nel regolamento (CE) n. 408/98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 408/98 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare le restituzioni all'esportazione attualmente

vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli previsti al paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 408/98, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 50 del 20. 2. 1998, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (¹⁾)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹⁾)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	—	1006 30 65 9900	01	—
1006 20 13 9000	01	—		04	—
1006 20 15 9000	01	—	1006 30 67 9100	05	—
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	—	1006 30 92 9100	01	—
1006 20 94 9000	01	—		02	—
1006 20 96 9000	01	—		03	—
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	—	1006 30 92 9900	01	—
1006 30 23 9000	01	—		04	—
1006 30 25 9000	01	—		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	—
1006 30 42 9000	01	—		02	—
1006 30 44 9000	01	—		03	—
1006 30 46 9000	01	—		04	—
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	—
1006 30 61 9100	01	—		04	—
	02	—		—	—
	03	—	1006 30 96 9100	01	—
	04	—		02	—
1006 30 61 9900	01	—		03	—
	04	—		04	—
1006 30 63 9100	01	—	1006 30 96 9900	01	—
	02	—		04	—
	03	—		—	—
	04	—	1006 30 98 9100	05	—
1006 30 63 9900	01	—	1006 30 98 9900	—	—
	04	—		—	—
1006 30 65 9100	01	—	1006 40 00 9000	—	—
	02	—			
	03	—			
	04	—			

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 423/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 614/96 (A1); 615/96 (A2); 616/96 (A3).
2. **Beneficiario** (3): Euronald, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
3. **Rappresentate del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Mozambico; A2 + A3: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 150
7. **Numero di lotti:** 1 in 3 partite (A1: 45 tonnellate; A2: 60 tonnellate; A3: 45 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B1).
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3. A e B 2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B 3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: portoghese; A2 + A3: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
 - La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 30. 3 al 19. 4. 1998
 - 2° termine: dal 13. 4 al 3. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00. ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9. 3. 1998
 - 2° termine: 23. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):
 - Bureau de l'aide alimentaire
 - Attn Mr T. Vestergaard
 - Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
 - rue de la Loi/Wetstraat 200
 - B-1049 Bruxelles
 - tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 16. 2. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 221/98 (GU L 23 del 30. 1. 1998, pag. 3)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 3. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccaimento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;
 - certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 424/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾, che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 612/96 (A1); 613/96 (A2)
2. **Beneficiario** (3): Euronald, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentate del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Mozambico; A2: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 198
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 126 tonnellate; A2: 72 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
9. **Condizionamento** (7) (8): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (11.2. A1.b, 2.b e B.4)
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: portoghese; A2: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
zucchero A o B [lettere a) e b)],
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 30. 3 al 19. 4. 1998
 - 2° termine: dal 13. 4 al 3. 5. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00. ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9. 3. 1998
 - 2° termine: 23. 3. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):
Bureau de l'aide alimentaire
Attn Mr T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (9): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 16. 2. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 336/98 della Commissione (GU L 38 del 12. 2. 1998, pag. 5)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione delle regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16).
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1998

che modifica alcuni dati dell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

(98/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3410/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di modificare alcuni dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 894/97; che tali domande contengono tutte le informazioni giustificative ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la conformità delle suddette domande alla disposizione succitata e che è

pertanto opportuno modificare i dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dati che figurano nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 27.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszunehmende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista — Luettelosta poistettavat tiedot — Uppgifter som skall tas bort från förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO /
BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	219
N	720	Andre Jeanine	OQCT	Nieuwpoort	218
N	525	Golfbreker	OPUU	Nieuwpoort	202
O	187	St. Antonius	OPHE	Oostende	211
O	211	Christoph	OPIC	Oostende	158
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

BRA	8	Jade	DDJD	Brake	220
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	184
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	221
SC	27	Butendiek	DIRZ	Büsum	220
SK	18	Frans Willem	DFOL	Büsum	220

ΠΑΪΣΕΣ ΒΑΪΟΣ / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAΪΣΕΣ ΒΑΙΧΟΣ / ALANKOMAA / NEDERLÄNDERNA

BR	10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
EH	12	Dirk Senior	PDQZ	Enkhuizen	140
HD	31	Marsdiep		Den Helder	221
OL	5	Jacob Senior	PEYQ	Oostdongeradeel	173
SCH	65	Quo Vadis		Scheveningen	221
TM	8	Jakomina	PEYJ	Termunten	175
TM	16	Reide		Termunten	96
TS	6	Aryanne		Terschelling	155
UK	137	Deo Volente		Urk	221
UQ	2	Nooitgedacht		Usquert	220
WL	28	Jan Harmen		Westdongeradeel	221
WR	2	Carla Maria	PDHV	Wieringen	221
WR	27	Visarend	PIGX	Wieringen	177
WR	29	Laurina Arietta		Wieringen	221
WR	112	Zwaantje	PIZE	Wieringen	206
WR	131	Twee Gebroeders	PIPB	Wieringen	220
WR	189	Grietje		Wieringen	221
WR	244	Margretha Hendrika	PHXZ	Wieringen	221
ZK	15	Lamber		Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	17	Johannes Dirk	PFFC	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	36	Lauwers		Ulrum-Zoutkamp	110
ZK	48	Reliquenda	PGZQ	Ulrum-Zoutkamp	206
ZK	185	Noorderlicht		Ulrum-Zoutkamp	169

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK / REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	231
----	-----	--------	------	-----------	-----

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list — Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan de lijst — Informações a aditar à lista — Luetteloon lisättävät tiedot — Uppgifter som skall läggas till i förteckningen

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA / BELGIA / BELGIEN

BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	218
N	720	Andre Jeanine	OQCT	Nieuwpoort	219
O	187	St. Antonius	OPHE	Oostende	221
Z	211	Christoph	OPIC	Zeebrugge	221
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	221
Z	525	Sylvia-Mary	OPUU	Zeebrugge	221
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	221

DINAMARCA / DANMARK / DÄNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA / DENEMARKEN / DINAMARCA / TANSKA / DANMARK

RI	75	Connie Vinther	OYFH	Hvide Sande	220
----	----	----------------	------	-------------	-----

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA / DUTSLAND / ALEMANHA / SAKSA / TYSKLAND

BRA	2	Butendiek	DIRZ	Brake	221
BRA	8	Jade	DDJD	Brake	220
FRI	75	Luisse	DIYK	Friedrichskoog	184
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetstiel	184
SK	18	Frans Willem	DFOL	Kiel	220

ΠΑΪΣΕΣ ΒΑΪΟΣ / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS / PAESI BASSI / NEDERLAND / ΠΑΪΣΕΣ ΒΑΪΟΣ / ALANKOMAA / NEDERLÄNDERNA

BR	10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	217
EH	12	Dirk Senior	PDQZ	Enkhuizen	221
HD	31	Marsdiep	PCES	Den Helder	221
OD	52	Jet	PIBF	Goedereede-Ouddorp	134
OL	5	Jacob Senior	PIOU	Oostdongeradeel	221
SCH	65	Quo Vadis	PGXM	Scheveningen	221
TM	8	Jakobina	PEYJ	Termunten	175
TM	16	Reide		Termunten	97
TS	6	Aryanne	PCBA	Terschelling	221
UK	137	Deo Volente	PCEA	Urk	221
UQ	2	Nooitgedacht	PGID	Usquert	220
WK	119	Froukje		Workum	66

1		2	3	4	5
WL	28	Jan Harmen	PFAG	Westdongeradeel	221
WON	43	Vaya Con Dios	PDBI	Wonseradeel	221
WR	2	Carla Maria	PCHV	Wieringen	188
WR	27	Visarend	PIGX	Wieringen	221
WR	29	Laurina Arietta	PFMI	Wieringen	221
WR	112	Zwaantje	PIZE	Wieringen	219
WR	131	Twee Gebroeders	PIBP	Wieringen	220
WR	189	Grietje	PIZO	Wieringen	221
WR	212	Rikjelle	PDNF	Wieringen	208
WR	244	Margretha Hendrika	PEYY	Wieringen	221
ZK	4	Genoat		Ulrum-Zoutkamp	188
ZK	15	Lambert	PHXZ	Ulrum-Zoutkamp	220
ZK	17	Johannas Dirk	PFMF	Ulrum-Zoutkamp	221
ZK	24	Soltkamp		Ulrum-Zoutkamp	198
ZK	36	Lauwers		Ulrum-Zoutkamp	134
ZK	48	Relinquenda	PGZQ	Ulrum-Zoutkamp	206
ZK	185	Noorderlicht		Ulrum-Zoutkamp	184

REINO UNIDO / DET FORENEDE KONGERIGE / VEREINIGTES KÖNIGREICH / ΗΝΩΜΕΝΟ
 ΒΑΣΙΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM / ROYAUME-UNI / REGNO UNITO / VERENIGD KONINKRIJK /
 REINO UNIDO / YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA / FÖRENADE KUNGARIKET

FD	367	Willem	ZETU	Fleetwood	221
----	-----	--------	------	-----------	-----

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1998

relativa alla messa in opera delle prove e delle analisi comparative comunitarie riguardanti i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali secondo la procedura prevista all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 91/682/CEE del Consiglio

(98/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/108/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 4,

considerando che, in applicazione di tale direttiva, negli Stati membri vengono effettuate prove ed analisi comparative sui materiali, in modo da verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione delle specie ivi enumerate con le prescrizioni e condizioni enunciate nella direttiva stessa;

considerando che a tal fine, e segnatamente nella prima fase della messa in opera della direttiva, è necessario assicurare un appropriato campionamento, rappresentativo delle varie origini di produzione di commercializzazione nell'insieme della Comunità, almeno per certe specie;

considerando che pertanto, nel 1997-1999, debbono essere effettuate prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di *Pelargonium* e *Dianthus*;

considerando che tutti gli Stati membri debbono partecipare alle prove e analisi comparative comunitarie, nella misura in cui il materiale di moltiplicazione di *Pelargonium* e *Dianthus* viene correntemente moltiplicato o commercializzato sul loro territorio, per poterne ricavare le necessarie conclusioni;

considerando che le suddette prove e analisi comparative comunitarie saranno utilizzate in primo luogo per armonizzare i metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione delle suddette specie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel 1997-1999 vengono effettuate prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione delle piante di *Pelargonium* e *Dianthus*.

2. I campioni sono prelevati ufficialmente.

3. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove di analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione delle specie di cui al paragrafo 1 vengono correntemente moltiplicati o commercializzati sul loro territorio.

Articolo 2

Le modalità applicabili alla messa in opera delle prove d'analisi comparative comunitarie e alla valutazione dei risultati sono fatte nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 376 del 31. 12. 1991, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 39 dell'8. 2. 1997, pag. 20.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2140/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 297 del 31 ottobre 1997)

A pagina 78, nella tabella che figura al paragrafo 2 dell'articolo 1, alla voce «Taiwan», colonna «Dazio provvisorio (%):

anziché: «39,6»,

leggi: «36,6».

Rettifica del regolamento (CE) n. 2616/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 353 del 24 dicembre 1997)

A pagina 8, articolo 1, punto 2), paragrafo 2, terzo trattino del testo modificato:

anziché: «Regolamento (CE) n. 2616/97»,

leggi: «Regolamento CE n. ».
